

§ 16. - R.D. 25 novembre 1937 n. 2360. Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia.

Art. 1. La reggenza degli Uffici locali marittimi, cui non siano preposti ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, e quella delle Delegazioni di spiaggia può essere affidata a impiegati od agenti dello Stato in attività di servizio od a persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) ufficiali inferiori dei Corpi militari della Regia Marina in congedo o dimissionari;
- b) archivisti ed applicati delle Capitanerie di porto in pensione o dimissionari;
- c) sottufficiali del C.R.E.M. e della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;
- d) capitani e padroni marittimi;
- e) impiegati dello Stato, delle Province e dei Comuni in pensione o dimissionari, o persone che abbiano coperto cariche presso gli Enti stessi (1);
- f) l'Amministrazione può, inoltre, a suo esclusivo giudizio, qualora manchino per una località aspiranti che appartengono alle categorie predette, e siano ritenuti idonei, concedere la reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di studio richiesto per l'ammissione al grado 13° dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato.

Le persone cui sia affidata la reggenza di Uffici locali marittimi assumono la qualifica di "incaricato marittimo", quelle cui sia affidata la reggenza di Delegazioni di spiaggia, assumono la qualifica di "delegato di spiaggia".

(1) È omissis il riferimento alle organizzazioni fasciste.

Art. 2. Le persone di cui al precedente articolo che desiderano ottenere l'incarico della reggenza di Uffici marittimi locali e di Delegazioni di spiaggia devono avanzare domanda al Ministero delle comunicazioni (1), indicando la sede alla quale aspirano.

Gli aspiranti debbono essere di sana costituzione fisica, di età non superiore ai 60 anni, di buona condotta morale e politica (2), non avere mai riportato condanne che siano d'ostacolo al conferimento di gradi nella Marina mercantile, avere stabile dimora nella località ove ha sede l'ufficio richiesto o prendere impegno di trasferirsi a proprie spese.

Non possono essere nominati incaricati marittimi o delegati di spiaggia coloro che esercitano la professione di spedizioniere marittimo o qualsiasi altra che il Ministero ritenga incompatibile con l'incarico predetto, nonché coloro che rivestano la carica di podestà (3) o di segretario comunale.

(1) Ora ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(2) È omissis il requisito dell'iscrizione al partito fascista. Il limite di 60 anni è stato elevato a 62 della L. 28 giugno 1977 n. 393.

(3) Ora sindaco.

Art. 3. I titoli presentati dagli aspiranti ai posti di incaricato marittimo o di delegato di spiaggia sono esaminati, di volta in volta, da una Commissione che ha sede presso l'Ispettorato delle Capitanerie di porto e composta di:

- un Colonnello di porto, capo della Divisione per-

sonale dell'Ispettorato predetto, presidente;

- un Tenente colonnello o Maggiore di porto, membro;

- un Capitano di porto, membro e segretario.

La Commissione sottopone al Ministro per le commissioni (1) le proposte motivate per il conferimento dei posti in parola.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4. Le nomine ad incaricato marittimo e delegato di spiaggia sono fatte con decreto del Ministro per le comunicazioni (1). Esse sono sempre di carattere temporaneo e revocabili dallo stesso Ministro per le comunicazioni (1).

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5. Gli Uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia, agli effetti della retribuzione di cui all'art. 6, si suddividono, rispettivamente, a seconda della loro importanza commerciale e marittima, in due o tre classi, come risulta dalla tabella A annessa al presente decreto (1).

(1) Questa norma è superata dalla L. 8 agosto 1985 n. 416.

Art. 6. Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, salva l'eccezione di cui all'articolo seguente, compete, a carico del bilancio della Marina mercantile, la retribuzione annua stabilita dalla tabella B, parimenti annessa al presente decreto (1).

Ai predetti incaricati e delegati non spetta alcuna indennità di caroviveri.

La nomina e la retribuzione di cui sopra non conferiscono agli incaricati marittimi e ai delegati di spiaggia alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc.

In caso di licenziamento viene corrisposto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc.

In caso di licenziamento viene corrisposto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia - come per gli avventizi in servizio dell'Amministrazione dello Stato - l'indennizzo previsto dall'art. 1 del R.D.L. 2 marzo 1924 n. 319.

(1) Vedi, ora, la retribuzione stabilita dalla L. 8 agosto 1985 n. 416.

Art. 7. Ai funzionari ed agli agenti di ruolo dell'Amministrazione della Marina mercantile in attività di servizio, titolari o reggenti di Uffici marittimi locali o di Delegazioni di spiaggia, non spetta la retribuzione di cui al precedente art. 6 né alcun'altra indennità speciale per effetto dell'incarico o della reggenza, salva, quando ne sia il caso, l'indennità di missione.

Art. 8. In caso di brevi reggenze affidate a funzionari governativi di attribuzioni affini (di finanza, di dogana), in occasione di temporanee vacanze di titolari degli Uffici marittimi e delle Delegazioni di spiaggia, viene corrisposta ai funzionari medesimi

una indennità giornaliera di L. 6, qualora si tratti della reggenza di un Ufficio marittimo, e di L. 3, se di una Delegazione di spiaggia.

La indennità suddetta va assoggettata alle riduzioni sancite dai R.D.L. 20 novembre 1930 n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 (1).

La predetta indennità è corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni di reggenza. Qualora la reggenza stessa dovesse prolungarsi oltre il limite suddetto, ai funzionari di cui sopra compete, per tutto il periodo eccedente, e proporzionalmente alla sua durata, la retribuzione prevista dalla tabella *B*.

(1) La L. 22 febbraio 1952 n. 99, ha elevato a lire 150 giornaliere la misura della indennità per i reggenti di un ufficio locale marittimo e a lire 80 quella per i reggenti di una delegazione di spiaggia.

Art. 9. Nulla è innovato a quanto è attualmente stabilito dal regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile circa le attribuzioni e l'as-

similazione di grado, agli effetti delle indennità di trasferta e di missione, degli incaricati marittimi e dei delegati di spiaggia che non siano impiegato o agenti dello Stato in attività di servizio.

Resta, pertanto, abrogato l'ultimo comma dell'art. 43 del detto regolamento.

Art. 10. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia attualmente in servizio.

Art. 11. Sono abrogati il R.D. 1 marzo 1928 n. 719, che approva le norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, il D.M. 15 maggio 1928, che approva le norme per la nomina di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia, e tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto.